

N. 02378/2016 REG.PROV.CAU.

N. 02627/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2627 del 2016, proposto da Creativitalia srl, rappresentata e difesa dagli avvocati Andrea Falzone, Francesca Infascelli ed Elena Provenzani, con domicilio eletto presso l'avv. Elena Provenzani in Roma, viale delle Milizie n. 76;

*contro*

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

*nei confronti di*

Roma Capitale, rappresentata e difesa per legge dall'avv. Rosalda Rocchi, domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove, 21;

*per la riforma*

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA -SEZIONE III BIS, n. 739/2016, resa tra le parti, concernente revoca di autorizzazione a occupazione area -ordine di riconsegna –mercato domenicale di Borghetto Flaminio;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm. ;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di Roma Capitale;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive dell'Università e della stessa appellante;

Relatore nella camera di consiglio del 23 giugno 2016 il cons. Marco Buricelli e uditi per le parti gli avvocati Provenzani, Falzone e Figliolia;

premesso e considerato che la delicatezza e la rilevanza delle questioni proposte con il ricorso e l'appello esigono una valutazione approfondita che solo un esame della controversia nel merito può garantire;

che, quanto al pregiudizio dedotto, come si ricava dagli atti di causa (v. nota RUP Università La Sapienza del 23 novembre 2015), e come risulta confermato nel corso della discussione che ha avuto luogo nella odierna camera di consiglio, la necessità di avere la piena e totale disponibilità di aree, per consentire l'esecuzione dei lavori di risistemazione, sembra riguardare non l'intera area ex Siar ma esclusivamente i locali ove attualmente risulta accatastato materiale vario che il RUP suppone appartenga agli operatori del mercatino; che i locali anzidetti non risultano limitrofi all'area ove si svolge il mercatino e che, pertanto, nella

comparazione degli interessi coinvolti nella presente controversia appare allo stato prevalente quello, di rilevanza privata e patrimoniale, che attiene all'esigenza di mantenere l'area ex Siar libera e disponibile per lo svolgimento del mercatino domenicale, fatte salve ovviamente esigenze sopravvenute dell'Università;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'appello cautelare (Ricorso numero: 2627/2016) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado sospendendo l'esecuzione del provvedimento di revoca impugnato dinanzi al Tar, ferma la necessità di sgomberare i locali ove risulta accatastato il materiale che si ritiene appartenga agli operatori del mercatino.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm. .

Provvede sulle spese della presente fase cautelare come segue: le compensa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 giugno 2016 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Marco Buricelli, Consigliere, Estensore

Francesco Mele, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/06/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)